SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **117.**

Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonché in quella della loro introduzione da Paesi terzi.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonché quelle contenute nelle disposizioni cui è fatto riferimento nell'allegato I.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonché quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per:

a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna di tali attività, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonché il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti;

b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da *a)* a *f)* del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

c) «veterinario ufficiale»: un veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale;

d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine.

Art. 3.
Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria

1. Al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:

a) le modalità operative da porre in essere;

b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;

c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonché la periodicità della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.

2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:

a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui è fatto riferimento nell'allegato I;

b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera *a)*, o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;

c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere.

4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attività di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 4.
Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui alle disposizioni cui è fatto riferimento nell'allegato I, può essere autorizzata la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se:

a) prima di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera *c)*, i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e i servizi veterinari delle aziende sanitarie hanno adottato apposite misure sanitarie per garantire la sicurezza del trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;

b) i prodotti da sottoporre al trattamento sono adeguatamente identificati;

c) i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare il problema di polizia sanitaria e tale trattamento è stato effettuato presso uno stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalità dalla regione o provincia autonoma.

2. Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti dell'acquacoltura, le deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere disposte solo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria.

3. Se la situazione della malattia lo consente, possono essere adottati provvedimenti derogatori dell'articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria.

4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del Ministero della salute, d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonché ad ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria.

Art. 5.
Certificati veterinari

1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da una certificazione veterinaria ufficiale quando:

a) l'obbligo di certificazione è previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria;

b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell'articolo 4.

2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono:

a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonché a quelle previste da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) applicare, anche nelle attività di verifica delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell'allegato IV;

c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria.

Art. 6.
Controlli veterinari ufficiali

1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, lo svolgimento di specifici controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonché di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformità al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993.

2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare l'applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalità di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea.

3. Se si constata un rischio per la sanità animale o per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall'autorità sanitaria territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o misura cautelare è adottato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette materie, in sede comunitaria. Le competenti autorità assicurano una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori.

Art. 7.

Importazioni da Paesi terzi

1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano da introdurre nella Comunità europea provenienti da Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d'ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle modalità di applicazione e delle disposizioni adottate in proposito dall'Unione europea.

2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all'ingresso del territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario conforme ai requisiti generali di cui all'allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa:

a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria;

b) le eventuali condizioni d'importazione specifiche, fissate in sede comunitaria.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità di controllo, effettuate d'intesa tra i posti d'ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, può essere altresì stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all'arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1;

b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorità agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all'UVAC che all'Azienda sanitaria locale competenti per territorio.

Art. 9.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 2)

MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE QUALI SONO STATE INTRODOTTE MISURE DI CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Peste suina classica	Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 55, e successive modificazioni
Peste suina africana	Direttiva 2002/60/CE del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana	D.LGS. 20 febbraio 2004, n. 54, e successive modificazioni
Afta epizootica	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, che stabilisce norme comunitarie di lotta all'afta epizootica	D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229
Influenza aviaria	Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria	D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656
Malattia di Newcastle	Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle	D.P.R 15 novembre 1996, n. 657
Peste bovina	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362
Peste dei piccoli ruminanti	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555
Malattia vescicolare dei suini	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	D.P.R. 30 luglio 1997, n. 263
Malattie legate all'acquacoltura	Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci Direttiva 95/70/CE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi	D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 395

ALLEGATO II
(articolo 4, comma 4)

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE SPECIALE PER LE CARNI PROVENIENTI DA UN TERRITORIO O DA UNA PARTE DI UN TERRITORIO CHE NON SODDISFA TUTTE LE PERTINENTI CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA

1. Alla bollatura sanitaria per le carni fresche deve essere sovrapposta una croce diagonale formata da due linee rette al centro del bollo in modo tale che le indicazioni dello stesso restino leggibili.

2. La bollatura di cui al punto 1 può essere altresì effettuata con un unico timbro ovale lungo 6,5 cm e largo 4,5 cm; la bollatura deve recare, perfettamente leggibile, quanto segue:

– nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK;

– al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;

– nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK o EY;

– una croce formata da due linee rette al centro del bollo, disposte in modo tale che le indicazioni siano perfettamente leggibili.

Le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1 cm.

La bollatura deve anche recare informazioni che consentano di identificare il veterinario che ha ispezionato le carni.

La bollatura deve essere apposta sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale che verifica l'attuazione dei requisiti di polizia sanitaria.

ALLEGATO III

1. TRATTAMENTI DELLE CARNI E DEL LATTE ATTI AD ELIMINARE QUALSIASI RISCHIO SPECIFICO PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI

CARNI Trattamento (*)	Malattia							
	Afta epizootica	Peste suina classica	Malattia vescicolare dei suini	Peste suina africana	Peste bovina	Malattia di Newcastle	Influenza aviaria	Peste dei piccoli ruminanti
a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F_0 è pari o superiore a 3,00 (**)	+	+	+	+	+	+	+	+
b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	0	+	+	+	+
c) Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne	+	+	+	+	+	+	+	+
d) Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti	+	+	+	+	+	—	—	+
e) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0	+	+	+	+	+	0	0	0
f) Come al precedente punto *e)* m le carni possono essere non disossate (*)	+	+	+	0	0	0	0	0
g) Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente	+	+	+	0	+	0	0	0
h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate	0	0	0	+	0	0	0	0
i) Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40	+	0	0	0	0	0	0	+
LATTE e prodotti lattieri (comprese le creme) destinati al consumo umano								
a) Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo)	+	0	0	0	0	0	0	0
b) Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice — pastorizzazione di breve durata (HTST)	+	0	0	0	0	0	0	0
c) Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0 doppio HTST	+	0	0	0	0	0	0	0

\+ Efficacia riconosciuta.
0 Efficacia non riconosciuta.
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche.
(**) F_0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F_0 di 3:00 significa che il punto più freddo, del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121°C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.

ALLEGATO IV
(articolo 5, comma 2, lettera *b)*)

PRINCIPI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente che rilascia il certificato che accompagna una partita di prodotti di origine animale deve firmare il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli.

2. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l'ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua della Comunità europea diversa dalla sua.

3. La versione originale del certificato accompagna la partita all'ingresso nella Comunità europea.

4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:

a) un unico foglio di carta;

b) due o più pagine che compongono un foglio di carta unico e indivisibile;

c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).

5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificali composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi n valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e dell'allegato *A* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003):

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

— La direttiva 2002/99/CE è pubblicata in GUCE n. L 18 del 23 gennaio 2003.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 è pubblicato in GUCE n. L 31 del 1º febbraio 2002.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, reca: «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca: «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 178/2002, vedi note alle premesse.

— L'allegato I del citato decreto legislativo n. 80 del 2000, così recita:

«ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1) Il territorio del Regno del Belgio.

2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groelandia.

3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.

4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

5) Il territorio della Repubblica ellenica.

6) Il territorio della Repubblica francese.

7) Il territorio dell'Irlanda.

8) Il territorio della Repubblica italiana.

9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.

10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

11) Il territorio della Repubblica portoghese.

12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

13) Il territorio della Repubblica austriaca.

14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.

15) Il territorio del Regno di Svezia».

— Il regolamento (CE) n. 2913/92 è pubblicato in GUCE n. L 302 del 19 ottobre 1992.

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura».

Nota all'art. 4:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

— L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, così recita:

«Art. 117 *(Interventi d'urgenza)*. — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.».

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

Note all'art. 9:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 2002/99/CE, vedi note alle premesse.

05G0138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del signor Francesco Laversa;

Considerato che, in data 24 aprile 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Laversa.

Il citato amministratore, in data 24 aprile 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia).

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Nebbiuno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nebbiuno (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nebbiuno (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Savastano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nebbiuno (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 aprile 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 541/13.1-4 Area II EE.L.L. del 23 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nebbiuno (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Savastano.

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Marino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 aprile 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24292/11295/2003 Area raccordo con gli enti locali del 23 aprile 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Messina.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2462 del 12 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Messina, ubicato in via Monsignor D'Arrigo, 5 - Messina, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2950 dell'8 giugno 2005, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Messina per i giorni 6 e 7 giugno 2005 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Messina è accertato per i giorni 6 e 7 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A06472

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Roşianu Scăunaşiu Carla Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Roşianu Scăunaşiu Carla Daniela, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic - stomatologie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Roşianu Scăunaşiu Carla Daniela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic - stomatologie rilasciato in data 7 dicembre 1999 dall'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Roşianu Scăunaşiu Carla Daniela, nata a Craiova (Romania) il 19 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Roşianu Scăunaşiu Carla Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06234

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Guercio Elizabetta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Guercio Elizabetta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo odontoiatra conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Guercio Elizabetta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontólogo rilasciato in data 14 dicembre 1990 dalla Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) alla sig.ra Guercio Elizabetta, cittadina italiana, nata a Caracas (Venezuela) il 20 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Guercio Elizabetta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06235

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Miglioli Ana Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Miglioli Ana Alejandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontóloga conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Miglioli Ana Alejandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontóloga rilasciato in data 2 marzo 1972 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia» (República Argentina) alla sig.ra Miglioli Ana Alejandra, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 27 luglio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Miglioli Ana Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06205

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinto Rosa Viviane, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pinto Rosa Viviane, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgião dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Pinto Rosa Viviane è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgião dentista rilasciato in data 12 dicembre 1998 dall'Universidade Vale do Rio Doce di Governador Valadares (Brasile) alla sig.ra Pinto Rosa Viviane, nata a Eunapolis, Bahia (Brasile) il 6 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Pinto Rosa Viviane è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06206

DECRETO 18 maggio 2005

Riconoscimento, al sig. Unzurrunzaga Rubén Omar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Unzurrunzaga Rubén Omar, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontòlogo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Unzurrunzaga Rubén Omar è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontòlogo rilasciato in data 31 dicembre 1981 dalla «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Odontologia» (Republica Argentina) al sig. Unzurrunzaga Rubén Omar, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 27 giugno 1959 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Unzurrunzaga Rubén Omar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06230

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Montalbetti Claudia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Montalbetti Claudia Liliana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontóloga conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Montalbetti Claudia Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontóloga rilasciato in data 20 aprile 1992 dalla «Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Odontologia» (República Argentina) alla sig.ra Montalbetti Claudia Liliana, cittadina italiana, nata a Córdoba (Argentina) il 28 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Montalbetti Claudia Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06204

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Savić Ilić Svetlana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Costantin Ana Paula cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in odontoiatria conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Savić Ilić Svetlana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in odontoiatria conseguito in data 3 luglio 1974 presso l'Università degli studi di Belgrado - Facoltà di odontoiatria (Serbia) dalla sig.ra Savić Ilić Svetlana, nata a Belgrado (Serbia) il 7 febbraio 1950, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Savić Ilić Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06197

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Denčić Velicki Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra Denčić Velicki Aleksandra cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in odontoiatria conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Denčić Velicki Aleksandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in odontoiatria rilasciato in data 20 maggio 1994 dall'Università degli studi di Novi Sad (Serbia e Montenegro) alla sig.ra Denčić Velicki Aleksandra, nata a Novi Sad (Serbia e Montenegro) il 14 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Denčić Velicki Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06198

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Suárez Mazorra Marta Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Suárez Mazorra Marta Maria, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en estomatologia conseguito nella Repubblica di Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 5 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Suárez Mazorra Marta Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

1. Il titolo di doctor en estomatologia rilasciato in data 27 agosto 1984 dallo «Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana» (Republica de Cuba) alla sig.ra Suárez Mazorra Marta Maria, nata a L'Avana

(Cuba) il 12 novembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Suárez Mazorra Marta Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06214

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Robles Jiménez Ana Lucia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Robles Jiménez Ana Lucia, cittadina messicana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en odontología conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Robles Jiménez Ana Lucia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en odontologia rilasciato in data 15 settembre 1997 dalla «Universidad Cuauhtemoc - Campus Quéretaro» (Messico) alla sig.ra Robles Jiménez Ana Lucia, nata a Guadalajara (Jalisco - Messico) il 13 dicembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Robles Jiménez Ana Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06215

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Parnisari Marco Federico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Parnisari Marco Federico, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 10 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Parnisari Marco Federico è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontólogo rilasciato in data 12 maggio 1995 dalla «Universidad Nacional de Córdoba» (República Argentina) al sig. Parnisari Marco Federico, cittadino italiano, nato a Ballesteros (Córdoba - Argentina) il 28 maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Parnisari Marco Federico è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06216

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurišić Mara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jurišić Mara cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doktor stomatologije conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Jurišić Mara è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doktor stomatologije rilasciato in data 26 ottobre 2001 dall'Università di Zagabria - facoltà di odontoiatria (Repubblica di Croazia) alla sig.ra Jurišić Mara, nata a Zagabria il 12 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Jurišić Mara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06231

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Galotti Hernández Lucia Giuliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Galotti Hernández Lucia Giuliana, cittadina Venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontólogo conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Galotti Hernández Lucia Giuliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontólogo rilasciato in data 30 luglio 1999 dalla «Universidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela) alla sig.ra Galotti Hernández

Lucia Giuliana, nata a Coro - Falcón (Venezuela) il 12 maggio 1974, è riconosciuta quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Galotti Hernández Lucia Giuliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06232

DECRETO 26 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bueno Vieira De Castro Maria Helena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bueno Vieira De Castro Maria Helena, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgiã - dentista coseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bueno Vieira De Castro Maria Helena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgiã - dentista rilasciato in data 12 dicembre 1975 dall'Universidade de São Paulo - Faculdade de odontologia de Bauru (Brasile) alla sig.ra Bueno Vieira de Castro Maria Helena, nata a San Paolo (Brasile) il 10 maggio 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Bueno Vieira de Castro Maria Helena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06233

DECRETO 18 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Costantin Ana Paula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Costantin Ana Paula cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgiã dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1º febbraio e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Costantin Ana Paula è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgiã dentista rilasciato in data 16 dicembre 1988 dalla «Faculdade de Odontologia de Barretos», San Paolo (Brasile) alla sig.ra Costantin Ana Paula, cittadina italiana, nata a Ribeirao Preto, San Paolo (Brasile) il 30 aprile 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Costantin Ana Paula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06196

DECRETO 27 giugno 2005.

Conferma del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Auxologico italiano», in Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS «Istituto auxologico italiano» con sede legale in Milano, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto e delle sedi distaccate per la disciplina «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «Patologie auxo-endocrino-metaboliche e neurocardiovascolari»:

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/18230 del 19 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'«Istituto auxologico italiano» di Milano;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'«Istituto auxologico italiano» di Milano in data 19 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto Auxiologico Italiano» con sede legale in Milano, via L. Ariosto n. 13, relativamente ai seguenti presidi che concorrono allo svolgimento delle attività scientifiche ed assistenziali per la disciplina «Medicina della riabilitazione», sottospecialità «Patologie auxo-endocrino-metaboliche e neurocardiovascolari»:

Ospedale San Michele, via Ariosto, 13, Milano;

Ospedale S. Luca, via Spagnoletto, 3, Milano;

Ospedale S. Giuseppe di Piancavallo, Verbania, in regione Piemonte.

Roma, 27 giugno 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A06530

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 giugno 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina cooperativa di Melissano - Soc. coop. a r.l.», in Melissano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 17 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cantina cooperativa di Melissano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Melissano (Lecce), (codice fiscale n. 00153330758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, residente a Lecce, piazza Arco di Prato n. 13;

dott.ssa Laura Dora Labate, nata a Reggio Calabria il 10 luglio 1963, residente a Reggio Calabria, via Cavour n. 19;

avv. Mariannina Scaramuzzino, nata a Nicastro (Catanzaro) il 4 marzo 1959, residente a Lamezia Terme (Catanzaro), via C. Cassoli n. 6,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

p. *Il Ministro:* GALATI

05A06225

DECRETO 20 giugno 2005.

Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248;

Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a-ter)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, interviene in linea con quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

1. La garanzia diretta è concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 ed alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese.

3. La garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione.

4. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 3.

1. La controgaranzia è concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 326, di seguito confidi, ed ai fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito altri fondi di garanzia.

2. Nella sola fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli altri Fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, la controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento che abbiano pagato il creditore garantito.

3. Nel caso in cui, a seguito dell'inadempimento delle piccole e medie imprese, i confidi o gli altri fondi di garanzia ammessi all'intervento del Fondo non abbiano effettuato il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, la controgaranzia è escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4. Qualora la garanzia dei confidi o degli altri fondi di garanzia non sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto, rimangono ferme le previsioni di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 4.

1. Le modalità di concessione della garanzia di cui al presente decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore e decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie sono determinate annualmente le risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, che possono essere utilizzate per gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

05A06481

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 aprile 2005.

Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato «Codice»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero»;

Decreta:

Capo I

NORME TECNICHE PER LE OPERAZIONI DI REPLICA

Art. 1.

Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a rilievo

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali delle opere di scultura e di opere a rilievo, in genere. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità indicate nel presente decreto. Agli originali sono equiparate le copie storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualità ed unicità e le copie moderne di originali non più esistenti.

2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco diretto deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrità del manufatto stesso ed è ammessa, in via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:

a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un restauro o interventi di ordinaria manutenzione e, comunque, su superfici di accertata stabilità fisica, trattate;

b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione;

c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie particolarmente delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di calco;

d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;

e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicità o rarità dell'opera, sussistenza di comprovate ragioni di necessità scientifica.

Art. 2.

Procedimento per la realizzazione di calchi

1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per finalità istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a seguito di istanza di altro soggetto pubblico o privato, per comprovate necessità scientifiche, inoltra la richiesta di riproduzione all'Istituto centrale per il restauro o all'Opificio delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il relativo parere.

2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica, redatti secondo le modalità di cui all'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, è inoltrata agli Istituti indicati al comma 1, unitamente alle valutazioni del responsabile dell'Istituto richiedente circa la fattibilità della riproduzione, le condizioni materiali dell'opera e l'opportunità di eventuali prescrizioni specifiche.

Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto diverso dall'istituto che ha in consegna il bene, è obbligatorio il versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3. L'autorizzazione alla riproduzione è concessa dall'autorità che ha in consegna il bene, in conformità ai pareri tecnici espressi ai sensi del comma precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.

4. In caso di danni arrecati all'opera, è disposto l'incameramento della cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo corrispondente all'onere economico per il ripristino, ferme restando le ulteriori responsabilità eventualmente accertate in sede giudiziaria.

5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non prevedono il contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia laser, scanner tridimensionali, è rilasciata ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e dell'archivio digitale relativo alla realizzazione della replica.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice, sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. La relativa richiesta è rivolta al responsabile dell'Istituto che ha in consegna la copia. L'autorizzazione è rilasciata, tenendo conto delle finalità della richiesta, in presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e delle matrici del calco.

Capo II

PRINCIPI GENERALI PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI

Art. 3.

Autorizzazione per la riproduzione

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti elementi:

a) finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre;

b) numero delle copie da realizzare;

c) verifica di tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre.

2. Nei casi in cui dall'attività di riproduzione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione può prevedere l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nonché l'adozione di prescrizioni specifiche ed è rilasciata alle condizioni di cui all'art. 5.

Art. 4.

Istanza per la riproduzione di beni culturali

1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:

a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle destinazioni delle copie che si intendono ottenere;

b) l'indicazione delle quantità che si intendono ottenere ed immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di distribuzione;

c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle modalità di riproduzione;

d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui all'art. 5, comma 3;

e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.

Art. 5.

Condizioni

1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione è depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta.

Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.

2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non può essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresì salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.

3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, è autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.

4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonché della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

5. L'amministrazione che ha in consegna i beni è esente da ogni responsabilità per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attività di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202

ALLEGATO AL CAPO I

A. VALUTAZIONI PRELIMINARI.

Il progetto contiene obbligatoriamente i seguenti elementi di valutazione:

1) individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali costitutivi del manufatto da replicare;

2) stato di conservazione dell'originale nel suo complesso (stabilità strutturale e di superficie) e valutazione della presenza di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro (consolidanti, adesivi, protettivi, rifacimenti, stuccature, integrazioni - anche pittoriche, patinature); presenza di depositi coerenti e incoerenti;

3) stress fisico-meccanico nella fase di sformatura in relazione alla configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali da impronta che si intende impiegare;

4) rischio connesso al rilascio di sostanze estranee sul manufatto a seguito dell'impiego dei materiali per il calco; in particolare il calco non deve causare alterazioni di tipo chimico (rilascio di prodotti dannosi per l'oggetto da replicare), fisico (danni meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti da reazioni termiche), biologico (sviluppo di organismi biodeteriogeni) sul manufatto;

5) descrizione degli interventi necessari per riportare il manufatto nelle condizioni precedenti all'operazione di replica.

B. SEQUENZA DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI CALCO.

Il progetto prevede di norma le seguenti fasi e modalità operative:

1. *Protezione superficiale del manufatto.*

Il materiale protettivo (come resine acriliche, resine siliconiche, cere) deve essere reversibile e facilmente rimovibile. Il protettivo può essere applicato in uno o più strati, ed è finalizzato alla riduzione della eventuale porosità del materiale costitutivo originario, isolandone così la superficie dai materiali (olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali da impronta) che si prevede di applicare successivamente. La riduzione della porosità a seguito del trattamento con materiale protettivo è altresì finalizzata ad impedire l'adesione del materiale per il calco all'originale e quindi a favorire le successive operazioni di sformatura in condizioni di sicurezza. Di norma detto materiale non deve essere solubile nei solventi contenuti nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo dell'impronta.

2. *Impiego di un distaccante.*

Il distaccante ha la funzione di ridurre lo sforzo meccanico necessario per separare la matrice siliconica dal manufatto da replicare.

Generalmente vengono o sono stati in passato impiegati come distaccanti: oli, grassi, vaselina, cere, tensioattivi, saponi, emulsioni, polimeri macromolecolari di sintesi (generalmente fluorurati o siliconi), eteri di cellulosa. Nel campo della riproduzione di manufatti di valore storico-artistico alcuni materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.

3. *Impiego di un «agente barriera».*

Si considera «agente barriera» il materiale che viene applicato con la precisa funzione di impedire la diffusione di residui e di olii siliconici contenuti nei materiali usati per il rilievo dell'impronta. Generalmente esso è costituito da un polimero macromolecolare che viene polimerizzato in situ (polisilossani, fluorurati), o un derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e alcoli polivinilici. L'agente barriera deve essere rimosso dopo la sformatura del calco (vedi al punto 6).

4. *Applicazione della gomma siliconica sul manufatto (impronta).*

L'applicazione della gomma siliconica deve seguire le indicazioni fornite dal produttore e descritte nella scheda tecnica.

Al fine di limitare la diffusione di olii e prodotti non polimerizzati, che possano migrare sulla superficie del manufatto anche attraverso gli strati dei protettivi e degli «agenti barriera», il tempo di contatto della gomma sulla superficie deve essere ridotto al minimo. Per i criteri di scelta delle gomme si rinvia a quanto indicato al successivo punto D.

È inoltre opportuno limitare gli spessori della gomma e ricorrere all'allestimento di tasselli per la riduzione dei sottosquadri.

5. *Allestimento della forma rigida (madre-forma/controforma) e sformatura.*

La forma rigida deve essere progettata in modo tale da minimizzare i traumi e le sollecitazioni meccaniche che possono essere trasferite al manufatto durante le operazioni di sformatura.

Si intende con sformatura la rimozione della madre-forma e della matrice in gomma siliconica dal manufatto.

6. *Rimozione dei residui.*

Al termine delle operazioni di calco, dopo la sformatura della matrice in gomma e della relativa forma rigida, si dovrà procedere alla rimozione:

dei materiali applicati con funzione di distaccanti;

degli agenti barriera;

degli eventuali protettivi.

Le operazioni di pulitura devono essere eseguite con materiali e prodotti idonei, nel rispetto dell'integrità del manufatto.

7. *Conservazione delle matrici.*

Le matrici e le relative controforme rigide, fino al loro deposito presso l'Istituto che ha in consegna il bene, devono essere conservate in modo e in luogo idoneo, al fine di evitare alterazioni e deformazioni che ne rendano impossibile la riutilizzazione.

8. *Professionalità degli operatori.*

Ciascuna delle fasi del procedimento di calco prevede l'intervento di un restauratore-conservatore di beni culturali.

C. RELAZIONE TECNICA.

Al progetto è allegata la relazione tecnica corredata di copia delle schede tecniche, fornite dal produttore, di tutti i prodotti o materiali che si intendono utilizzare.

Nelle schede tecniche devono essere disponibili tutte le informazioni sulle sostanze che compongono i prodotti o materiali, fornite dall'azienda produttrice e necessarie per il loro corretto impiego.

D. CRITERI DI SCELTA DEI MATERIALI.

I prodotti o materiali devono essere applicati con procedure in grado di ottimizzare le loro prestazioni, minimizzando eventuali interferenze ed effetti indesiderati sul manufatto. I prodotti o materiali selezionati possono essere preventivamente testati su provini simulanti il substrato da cui occorre trarre il calco o su piccole porzioni del manufatto da replicare, in modo da valutare se la sequenza operativa ed i materiali risultino idonei all'operazione di replica.

Tali materiali non dovranno sviluppare reazioni chimiche dannose per il manufatto (reazioni acido-base e/o ossido riduttive); inoltre la fase di polimerizzazione non dovrà sviluppare significative reazioni esotermiche. Il materiale per il rilevamento dell'impronta deve seguire fedelmente la forma del manufatto da calcare, mantenendo un'adeguata elasticità, con una trascurabile variazione dimensionale dovuta alla messa in opera, sufficientemente stabile sia chimicamente, sia fisicamente.

I materiali comunemente in uso sono siliconi RTV (Room Temperature Vulcanizing), che consentono la vulcanizzazione del prodotto a temperatura ambiente.

In via generale è opportuno scegliere gomme siliconiche (elastomeri) con adeguato livello di fedeltà, e ritiro non eccessivo.

Inoltre le gomme siliconiche devono avere una forte resistenza a trazione e una buona elasticità, tale da consentire che le operazioni di sformatura avvengano senza esercitare sforzi a trazione troppo forti nei sottosquadri.

È opportuno che il materiale impiegato per la produzione della copia sia sufficientemente durevole e stabile nel tempo, in relazione anche alla destinazione e all'impiego della copia stessa.

05A06424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 maggio 2005.

Concessione del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori già dipendenti dalle società: Pertusola Sud di Crotone; CO.MI S.r.l. di Gela; Nuova cartiera di Arbatax e Arbatax 2000; Case di cura riunite S.r.l. di Bari. (Decreto n. 36108).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione,potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità, alle proroghe del medesimo trattamento e del trattamento speciale di disoccupazione, facenti parte integrante dei citati accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 22 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone (Crotone), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo,già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicem-

bre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto *a)*, del decreto 2 settembre 2004 n. 34702 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 311.430,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2005 in favore di un numero massimo di 55 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone (Crotone), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 1, punto *b)* del decreto 2 settembre 2004 n. 34702 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 866.936,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2005 in favore di un numero massimo di 56 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone (Crotone), per i quali il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso del 2005 e i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopracitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 927.682,56.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 13 ex dipendenti della società CO.MI S.r.l. stabilimento di Gela (Caltanisetta), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 31 maggio 2004 n. 34156 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 379.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 184.026,96.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 62 ex dipendenti della società Nuova Cartiera di Arbatax e Arbatax 2000, sede in Arbatax (Nuoro), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 29 novembre 2004 n. 35192 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 378.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 877.667,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1160 ex dipendenti dalla società Case di Cura riunite S.r.l. di Bari, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto 3 dicembre 2004 n. 35247 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2004, registro n. 6, foglio n. 394.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.420.867,20.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 5.

La concessione del trattamento di disoccupazione speciale e del trattamento di mobilità, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 19.588.610,04 graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 149

05A06362

DECRETO 15 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Monviso» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto del 1° settembre 2003, con il quale, ai sensi dell'allora vigente art. 2545 del codice civile, ha nominato la dott.ssa Florio Monica liquidatore della Società cooperativa edilizia «Monviso» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 18 aprile 1995;

Vista la nota ministeriale n. P/1600445 del 25 maggio 2005, che, rilevando la persistenza della mancanza di una situazione patrimoniale certa, dalla quale desumere gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, prescrive la sostituzione del predetto liquidatore ordinario;

Decreta:

Il dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970 e con studio in Torino - via Valfrè n. 16, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Monviso» a r.l., con sede legale in Torino - c.so Vittorio Emanuele II n. 108, in sostituzione della dott.ssa Florio Monica, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 giugno 2005

p. *Il direttore provinciale:* RICCIARDI

05A06473

DECRETO 16 giugno 2005.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2004/2005, nella provincia di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte

dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Vista la lettera circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro ineerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 19 luglio 2002 relativo al biennio 2002/2003, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia;

Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972;

Considerate le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, tutte orientate verso un adeguamento dell'importo delle tariffe di facchinaggio in considerazione sia degli indici ISTAT del costo della vita quanto degli altri fattori così come sopra considerati;

Decreta:

La tariffa minima per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2004/2005, nella provincia di Brescia, viene determinata per il seguente importo: euro 15,00.

Brescia, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: VETTORI

05A06471

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 11 maggio 2005.

Modulistica per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 - Bonifica di siti. (Deliberazione n. 02/CN/ALBO).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo;

Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, e 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO, recanti criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del predetto decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'albo il compito di determinare la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'albo deve essere corredata da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalle sezioni regionali e provinciali dell'albo;

Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di domanda d'iscrizione nonché il foglio notizie relativo alla categoria 9;

Delibera:

Art. 1.

1. Il modello di domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 è approvato nella forma di cui all'allegato «A».

2. Il foglio notizie previsto dall'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, relativo alla categoria 9 è approvato nella forma di cui all'allegato «B».

Roma, 11 maggio 2005

Il presidente: LARAIA

ALLEGATO "A "
(Articolo 1, comma 1)

BONIFICA DI SITI

ALBO NAZIONALE

DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLA SEZIONE
REGIONALE/PROVINCIALE________________________________

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI ________________________________

A CURA DELLA SEZIONE REG./PROV. ....

ART. 30, C. 4, D. LGS. 22/97 - CAT. 9

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ....

N° PROTOCOLLO: ....

DATA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE: ....

DATA DELIBERAZIONE: ....

N° ISCRIZIONE : ....

DECRETO ISCRIZ. N°: .... DEL................................

ACCETT. GARANZIE FINANZ. N° .... DEL ....

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale/provinciale di ______________________________, tramite raccomandata a.r. del __________________ o consegnata agli sportelli della stessa Sezione il ______________________________ consta di:

- ☐ modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno
- ☐ modello/i P
- ☐ fogli notizie relativi alla categoria 9
- ☐ attestazione del pagamento dei diritti di segreteria
- ☐ modello/i RT
- ☐ copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato/i ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ☐ copia autentica dell'attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del. CN.16 luglio 1999, n.003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ☐ attestazione/i relativa/e all'esperienza professionale del Responsabile Tecnico (Allegato "F" alla Del. CN 12 dicembre 2001 n.005/CN/Albo)
- ☐ documentazione relativa alla esecuzione degli interventi di bonifica dei siti (Allegato "B" alla Del. CN 12 dicembre 2001, n.005/CN/Albo e art.2, comma 3, Del. CN 11 maggio 2005, n.001/CN/Albo)
- ☐ referenze bancarie
- ☐ copie dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni ....
- ☐ copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni ....
- ☐ attestazione di affidamento bancario ai sensi dell'art. 1, comma 2, della deliberazione del Comitato Nazionale 12 dicembre 2001 n. 005/CN/Albo.
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori di bonifica dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi (art. 1, comma 2, Del. CN 12 dicembre 2001 n. 005/CN/Albo).

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome: .... Nome: .... data di nascita ....

comune di nascita: .... Prov.........................

comune di residenza : .... Via: .... N°: ....

CAP: .... Prov: .... cittadinanza: ....

Codice fiscale: .... N° telefono: ....

in qualità di:

☐ Titolare dell'impresa ________________________________

☐ Legale Rappresentante della società: ________________________________

Sede legale: ....

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ....

Via: ....N°...................................... C.A.P.....................

P. IVA: .... C.F. .... N° C.C.I.A.A......................

nomina quale/i responsabile/i tecnico/i di cui all'art. 12, decreto Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, il/i Sig/Sigg.:

....

....

cat. ....classe ....

chiede l'iscrizione per le seguenti categoria e classi:

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	NOTE	CLASSI				
			A	B	C	D	E
9	Bonifica di siti	1	o	o	o	o	o

ed, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci,

☐ dichiara:

a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera (per le imprese estere) ;
c) di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

Data ……………………………………..

Firma ……………………………………………………………

NOTA 1

classi	importo complessivo dei lavori cantierabili
a	Oltre € 7.746.853,49
b	fino a € 7.746.853,49
c	fino a € 1.549.370,70
d	fino a € 413.165,52
e	fino a € 51.645,69

FOGLIO NOTIZIE
ATTREZZATURE

ALLEGATO "B "
(Articolo 1, comma 2)

CAT. 9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10)

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA ________________
PRESENTATA IL ________________

Il sottoscritto ________________ *nato a* ________________ *il* ___/___/_____ *e residente a* ________________ (___) *in via/piazza* ________________ *n.* ______ *di cittadinanza* ________________
In qualità di ***titolare/legale rappresentante*** *dell'impresa* ________________ , *con sede in* ________, *via* ________________, *cod.fiscale/partita I.V.A.* ________________

Il sottoscritto ________________ *nato a* ________________ *il* ___/___/_____ *e residente a* ________________ (___) *in via/piazza* ________________ *n.* ______ *di cittadinanza* ________________
In qualità di ***responsabile tecnico*** *dell'impresa* ________________

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, ai fini dell'iscrizione nella categoria 9

DICHIARANO

CHE LE SEGUENTI ATTREZZATURE :

☐ ....(1)

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione........

SONO IN DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà n...... ☐ usufrutto n...... ☐ acquisto con patto di riservato dominio n...... ☐ leasing n......

VALORE (2):...

STATO DI CONSERVAZIONE:
Obsolescenza (3) ________________

Manutenzione (4) ____________________

____

____

Stato di conservazione (5) ____________________

____

____

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione……..

SONO IN DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà n…… ☐ usufrutto n…… ☐ acquisto con patto di riservato dominio n…… ☐ leasing n……

VALORE (2):……………………………………………………………………………

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____________________

Manutenzione (4) ____________________

____

____

Stato di conservazione (5) ____________________

____

____

☐ **....................................**(1)

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione……..

SONO IN DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà n…… ☐ usufrutto n…… ☐ acquisto con patto di riservato dominio n…… ☐ leasing n……

VALORE (2):……………………………………………………………………………

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____________________

Manutenzione (4) ____________________

____

____

Stato di conservazione (5)____

____

____

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione........

SONO IN DISPONIBILITÀ: □ proprietà n...... □ usufrutto n...... □ acquisto con patto di riservato dominio n...... □ leasing n......

VALORE (2):..

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____

Manutenzione (4) ____

____

____

Stato di conservazione (5)____

____

____

□ ....(1)

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione........

SONO IN DISPONIBILITÀ: □ proprietà n...... □ usufrutto n...... □ acquisto con patto di riservato dominio n...... □ leasing n......

VALORE (2):..

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____

Manutenzione (4) ____

____

____

Stato di conservazione (5)____

____

____

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione.......

SONO IN DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà n...... ☐ usufrutto n...... ☐ acquisto con patto di riservato dominio n...... ☐ leasing n......

VALORE (2):...

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____

Manutenzione (4) ____

____

____

Stato di conservazione (5)____

____

____

☐ **ALTRE ATTREZZATURE (6)** ....

- MARCA/MODELLO/TIPO .... numero in dotazione.......

SONO IN DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà n...... ☐ usufrutto n...... ☐ acquisto con patto di riservato dominio n...... ☐ leasing n......

VALORE (2):...

STATO DI CONSERVAZIONE:

Obsolescenza (3) ____

Manutenzione (4) ____

____

____

Stato di conservazione (5)____

____

____

DICHIARANO INOLTRE

CHE IL VALORE COMPLESSIVO DI TUTTE LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELL'IMPRESA INSERITE NELLA PRESENTE DICHARAZIONE CORRISPONDE A EURO______________________________________

E CHE LE SUDDETTE ATTREZZATURE SONO CONFORMI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI

Luogo e data____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE **IL RESPONSABILE TECNICO**

--- --------------------------------------

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (LEGALE RAPPRESENTANTE)

Documento ______________________________________ ***n.*** ___________________________

rilasciato il _____/_____/_____ ***da*** ____

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (RESPONSABILE TECNICO)

Documento ______________________________________ ***n.*** ___________________________

rilasciato il _____/_____/_____ ***da*** ____

NOTE

(1) Riportare le tipologie di attrezzature elencate nell'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO

(2) Sommare il valore di ogni singola attrezzatura valutato al costo storico (valore dell'ultimo acquisto) risultante dalla contabilità dell'impresa se l'attrezzatura è di proprietà, dalla documentazione in possesso dell'ultimo acquirente se tenuta in usufrutto o presa in leasing, dal tenore del patto se acquisita con patto di riservato dominio.

(3) Riportare la media degli anni decorsi dalle date di acquisizione delle attrezzature.

(4) Indicazione della regolare attività di manutenzione delle attrezzature.

(5) Giudizio sullo stato di conservazione complessivo delle attrezzature.

(6) Riportare le tipologie di attrezzature non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO.

FOGLIO NOTIZIE
PERSONALE TECNICO

ALLEGATO "B "
(Articolo 1, comma 2)

CAT. 9

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10)

Da compilare obbligatoriamente a cura dell'utente
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PRATICA______________________
PRESENTATA IL__________________

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il ___/___/_____ e residente a ______________________ (___) in via/piazza ______________________ n. ______ di cittadinanza ______________________
In qualità di ***titolare/legale rappresentante*** *dell'impresa________________, con sede in ____________, via__________________, cod.fiscale/partita I.V.A.______________________*

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, ai fini dell'iscrizione nella categoria 9

DICHIARA

DI DISPORRE DEL SEGUENTE PERSONALE TECNICO :
(all. "C" alla delib. 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO e art.2, comma 4, delib. 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO)

TOTALE numero di unità di personale tecnico: ....

di cui

Responsabili di cantiere n. ....

☐ nel caso si richieda l'iscrizione nelle classi **A, B, C o D,**

Laureati in Ingegneria n. ....

Laureati in Chimica n. ....

Laureati in Scienze Biologiche n. ....
Laureati in Scienze Geologiche n. ....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento ______________________________ ***n.*** ______________________
rilasciato il ____/____/____ ***da*** ______________________________

05A06163

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Urbino.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001, con il quale l'istituto «ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale»è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Urbino un corso di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Urbino - via Cesare Battisti n. 54 a Rimini - via Mentana n. 36;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 10 settembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 20 aprile 2005, trasmessa con nota 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto ITC - Istituto di terapia cognitiva comportamentale abilitato con decreto in data 27 novembre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Urbino corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Cesare Battisti n. 54 a Rimini - via Mentana n. 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A06271

DECRETO 23 giugno 2005.

Ridefinizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a);*

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti

delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006, riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno 2005, così come trasmesso dal Ministero della salute in data 23 maggio 2005;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in data 8 giugno 2005, ha ritenuta adeguata l'offerta potenziale formativa delle singole strutture universitarie;

Considerato che la rilevazione del citato Ministero mette in luce per alcuni corsi di laurea carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;

Ritenuto comunque di tener conto delle esigenze nazionali e, d'intesa con il Ministero della salute, pervenire al loro soddisfacimento attraverso il riequilibrio tra le proposte formative degli atenei e le necessità di ciascuna regione e provincia autonoma;

Ritenuto di realizzare il predetto riequilibrio confermando l'offerta formativa definita per il precedente anno accademico ove più rispondente alle predette esigenze, uniformandosi alle proposte delle università che, in ragione delle risorse disponibili, abbiano presentato un'offerta potenziale formativa ridotta o non abbiano richiesto la programmazione di alcuni corsi rispetto al precedente anno;

Considerato che in alcuni atenei vengono attivati per la prima volta dei corsi ai quali è opportuno assegnare un numero di posti utile per un proficuo avvio senza, peraltro, incidere negativamente sul fabbisogno regionale assicurato dagli altri atenei che insistono sul territorio;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1

—

Corso		Posti
c.d.l. in Infermieristica	n.	13.680
c.d.l. in Ostetricia	»	1.112
c.d.l. in Infermieristica pediatrica	»	275

Classe SNT/2

—

Corso		Posti
c.d.l. in Podologia	n.	212
c.d.l. in Fisioterapia	»	2.680
c.d.l. in Logopedia	»	545
c.d.l. in Ortottica ed assistenza oftalmologica	»	267
c.d.l. in Terapia della neuro e psicomotricità della età evolutiva	»	330
c.d.l. in Tecnica della riabilitazione psichiatrica	»	384
c.d.l. in Terapia occupazionale	»	241
c.d.l. in Educazione professionale	»	713

Classe SNT/3

—

Corso		Posti
c.d.l. in Tecniche audiometriche	n.	164
c.d.l. in Tecniche di laboratorio biomedico	»	1.173
c.d.l. in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	»	1.348
c.d.l. in Tecniche di neurofisiopatologia	»	262
c.d.l. in Tecniche ortopediche	»	159
c.d.l. in Tecniche audioprotesiche	»	254
c.d.l. in Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	»	206
c.d.l. in Igiene dentale	»	560
c.d.l. in Dietistica	»	409

Classe SNT/4

—

Corso		Posti
c.d.l. in Corso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	866
c.d.l. in Corso di laurea in assistenza sanitaria	»	214

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATI

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1		
	Professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica		
	INFERMIERISTICA	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	460	30	
Bologna	1.070	30	
Brescia	400	30	
Cagliari	30	9	
Catania	150	25	
Catanzaro	500	15	
Chieti	225	20	
Ferrara	205	20	
Firenze	450	40	
Foggia	72	40	
Genova	300	25	
L'Aquila	230	15	
Messina	460	30	50
Milano	535	50	
Milano Bicocca	300	50	
Milano S.Raffaele	70		
Milano Cattolica "S. Cuore"	435	25	25
Modena e Reg. Emilia	276	37	
Napoli Federico II	300	55	40
Napoli Seconda Università	300	70	30
Padova	585	30	
Palermo	170	30	
Parma	210	28	
Pavia	200	20	
Perugia	200	25	
Pisa	300	20	30
Politecnica delle Marche	300	30	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	1.290	50	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	95	30	
Roma "Tor Vergata"	630	40	20
Roma Campus Bio Medico	70		
Sassari	100	10	
Siena	230	10	
Torino	680	24	25
Trieste	80	15	
Udine	160	20	
Varese " Insubria"	180	20	
Vercelli Piemonte "Avogadro"	372	25	18
Verona	700	15	
Totale	**13.320**	**1.058**	**268**

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2

Professioni sanitarie della Riabilitazione

ATENEI	PODOLOGIA	FISIOTERAPIA	LOGOPEDIA	ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		216	10	10
Bologna	15	60	8	6
Brescia		100		
Cagliari		10		5
Catania		55		
Catanzaro	15	70		
Chieti		65		9
Ferrara		58	15	5
Firenze	10	83	9	10
Foggia		30	20	
Genova	15	100	15	15
L'Aquila		100		12
Messina		40	10	8
Milano	20	90	25	15
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Milano Cattolica "S. Cuore"		120	30	35
Modena e Reggio Emilia		38	9	
Napoli Federico II		80	20	20
Napoli Seconda Università	20	80	40	10
Padova		92	15	5
Palermo	14	35	35	10
Parma		38	12	10
Pavia		30		15
Perugia	25	25	25	
Pisa	15	40	15	
Politecnica delle Marche		50		
Roma "La Sapienza" I Facoltà		300	70	15
Roma "La Sapienza" II Facoltà	30	30		
Roma "Tor Vergata"	20	160	57	20
Roma Campus Bio Medico				
Sassari		25	10	
Siena		30	30	6
Torino		40	25	5
Trieste		25		
Udine		25		
Varese " Insubria"		44		
Vercelli Piemonte "Avogadro"		40		
Verona		55	15	
Totale	**199**	**2.574**	**520**	**246**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2			
	Professioni sanitarie della Riabilitazione			
	TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	TERAPIA OCCUPAZIONALE	EDUCAZIONE PROFESSIONALE
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		60		60
Bologna				38
Brescia				60
Cagliari				
Catania		25		
Catanzaro				15
Chieti			20	
Ferrara		6		
Firenze	15			50
Foggia				20
Genova		15		20
L'Aquila		33		
Messina	10	10		
Milano		25	20	35
Milano Bicocca	25			
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	25	15	45	
Modena e Reggio Emilia		13		
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	30	20		
Padova	13		15	58
Palermo	25	30		
Parma				
Pavia	15	15	15	
Perugia				
Pisa	20	15	30	
Politecnica delle Marche				40
Roma "La Sapienza" I Facoltà	70	12	60	
Roma "La Sapienza" II Facoltà		24	30	
Roma "Tor Vergata"	55	16		50
Roma Campus				
Sassari				
Siena				
Torino	10	20		150
Trieste				
Udine				50
Varese " Insubria"				50
Vercelli Piemonte "Avogadro"				
Verona		15		
Totale	**313**	**369**	**235**	**696**

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3

Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-diagnostica)

ATENEI	TECNICHE AUDIOMETRICHE	TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA	TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	10	30	30	20
Bologna		20	45	12
Brescia		30	45	
Cagliari		15	20	
Catania	19	25	50	
Catanzaro		20	25	15
Chieti		30	25	
Ferrara	10	15	50	
Firenze	5	25	55	19
Foggia		30		
Genova		20	30	15
L'Aquila		30	25	
Messina	8	25	10	10
Milano	15	50	45	15
Milano Bicocca		25	30	
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"		35	55	10
Modena e Reggio Emilia		16	27	
Napoli Federico II	20	60	40	20
Napoli Seconda Università		45	40	
Padova	5	23	74	8
Palermo		30	40	
Parma	5	10	23	
Pavia		15	35	10
Perugia		25	25	
Pisa	12	30	30	15
Politecnica delle Marche		20	20	
Roma "La Sapienza" I Fac.	12	135	135	15
Roma "La Sapienza" II Fac.		30	30	30
Roma "Tor Vergata"	10	35	35	20
Roma Campus				
Sassari	5	10		
Siena	5	30	21	5
Torino	5	60	65	8
Trieste		15	15	
Udine		20	30	
Varese " Insubria"		15	15	
Vercelli Piemonte "Avogadro"		20	20	
Verona		40	40	
Totale	**146**	**1.109**	**1.300**	**247**

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3

Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-assistenziali)

ATENEI	TECNICHE ORTOPEDICHE	TECNICHE AUDIOPROTESICHE	TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	IGIENE DENTALE	DIETISTICA
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		10	20	70	15
Bologna	15			25	13
Brescia				13	
Cagliari				15	
Catania				14	10
Catanzaro					
Chieti			10		14
Ferrara		10		8	6
Firenze	10	5		10	15
Foggia					15
Genova	15		15	20	15
L'Aquila				20	
Messina		8		6	11
Milano		25	10	25	19
Milano Bicocca				17	
Milano S.Raffaele				20	
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		32	15	28
Modena e Reggio Emilia			18		13
Napoli Federico II	10	10	30	10	30
Napoli Seconda Università		10		15	
Padova		24		35	13
Palermo				9	14
Parma		7			
Pavia	10		10	9	13
Perugia					20
Pisa		12		15	15
Politecnica delle Marche					
Roma "La Sapienza" I Facoltà	25	12	5	40	25
Roma "La Sapienza" II Facoltà	30				
Roma "Tor Vergata"	25	10	20	30	25
Roma Campus Biomedico					15
Sassari		5		5	
Siena		80	9	8	15
Torino				15	15
Trieste				25	
Udine					
Varese " Insubria"			5	13	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				15	
Verona		12	12	15	
Totale	**150**	**240**	**196**	**537**	**374**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4	
	Professioni tecniche della Prevenzione	
	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	ASSISTENZA SANITARIA Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	40	20
Bologna	30	
Brescia	20	30
Cagliari		
Catania		
Catanzaro		
Chieti	20	
Ferrara		
Firenze	35	20
Foggia		
Genova	15	15
L'Aquila	20	
Messina	30	
Milano	25	20
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Milano Cattolica "S. Cuore"	60	20
Modena e Reggio Emilia		
Molise	50	
Napoli Federico II	20	
Napoli Seconda Università	20	
Padova	50	
Palermo	25	
Parma	29	
Pavia	20	
Perugia	25	25
Pisa	40	
Politecnica delle Marche		
Roma "La Sapienza" I Facoltà	85	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	30	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus		
Sassari		
Siena	25	25
Torino	30	
Trieste	30	
Udine		
Varese " Insubria"		
Vercelli Piemonte "Avogadro"		
Verona	20	
Totale	**814**	**205**

05A06483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2005.

Proroga dei termini previsti dal decreto 14 dicembre 2004 - Tempi di smaltimento e di adeguamento delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, relativo alle «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 14 dicembre 2004, concernente «Tempi di smaltimento e di adeguamento delle etichette dei prodotti composti, elaborati e trasformati, che utilizzano il riferimento ad una denominazione protetta»;

Considerato che sono nuovamente pervenute richieste da parte degli operatori del settore volte ad ottenere un ulteriore proroga;

Considerato che non è ancora intervenuto un completo adeguamento del sistema;

Ritenuto pertanto necessario accogliere le richieste di cui sopra per non arrecare danni al settore;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di sei mesi previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 2004 di cui alle premesse è prorogato di ulteriori sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A06561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1682-XV.J(3925) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

POPPATELLE 100 di colore rosso (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore blu (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore verde (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore bianco tremolante (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore giallo tremolante (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore viola (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore arancio (peso netto g 376);

POPPATELLE 100 di colore oro (peso netto g 376);

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1683-XV.J(3924) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

FARFALLE 100 di colore rosso (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore blu (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore verde (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore bianco tremolante (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore giallo tremolante (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore viola (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore arancio (peso netto g 290);

FARFALLE 100 di colore oro (peso netto g 290),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1684-XV.J(3923) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

SB COLORI 100 di colore rosso (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore blu (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore verde (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore bianco tremolante (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore giallo tremolante (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore viola (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore arancio (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore oro (peso netto g 400);

SB COLORI 100 di colore pioggia bianca (peso netto g 400),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3158-XV.J(3736) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «CARICA CAVA INSENSIBILE CALIBRO 100 MM - P/N V39855.00» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. — Società Esplosivi Industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0439, 1.2D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8963-XV.J(3330) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati: «CK-24F», «CK-25F»; «CK-26F», sono riconosciuti, su istanza della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo e C., con fabbrica di fuochi artificiali in Melara (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8632-XV.J(3737) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «NAP CILINDRO FARFALLA ORO» (peso netto g 643) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (FG) loc. Pagliara Vecchia, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 5571P.A.S.14883-XV.J(3190) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

TOSCO CAMPANIA TONANTE 9 (peso netto g 444);

TOSCO CAMPANIA 160-2 (peso netto g 6080);

TOSCO CAMPANIA 160-3 (peso netto g 4674);

TOSCO CAMPANIA 160-4 (peso netto g 3408),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borrelli Antonio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. S. Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14882-XV.J(3189) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

TOSCO CAMPANIA 90-3 (peso netto g 581);

TOSCO CAMPANIA 210-1 (peso netto g 8073);

TOSCO CAMPANIA 160-6 (peso netto g 4610);

TOSCO CAMPANIA 160-5 (peso netto g 4190),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borrelli Antonio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. S. Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A06363

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione del presidente della commissione di certificazione istituita presso la direzione provinciale del lavoro di Latina

Con decreto direttoriale n. 25 dell'8 giugno 2005, le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente provinciale *pro tempore* della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Latina, istituita con decreto n. 40 dell'8 novembre 2004.

05A06482

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Merck Generics»

Estratto determinazione n. 88 del 1º giugno 2005

Medicinale: GABAPENTIN MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607012/M (in base 10); 12X514 (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607024/M (in base 10); 12X51J (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607036/M (in base 10); 12X51W (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607048/M (in base 10); 12X528 (in base 32);

100 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607051/M (in base 10); 12X52C (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607063/M (in base 10); 12X52R (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 (100×2) capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607075/M (in base 10); 12X533 (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607087/M (in base 10); 12X53H (in base 32);

300 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607099/M (in base 10); 12X53V (in base 32);

300 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607101/M (in base 10); 12X53X (in base 32);

300 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607113/M (in base 10); 12X549 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607125/M (in base 10); 12X54P (in base 32);

300 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607137/M (in base 10); 12X551 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607149/M (in base 10); 12X55F (in base 32);

300 mg capsule rigide 200 (100×2) capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607152/M (in base 10); 12X55J (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607164/M (in base 10); 12X55W (in base 32);

400 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607176/M (in base 10); 12X568 (in base 32);

400 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607188/M (in base 10); 12X56N (in base 32);

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607190/M (in base 10); 12X56Q (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 033607202/M (in base 10); 12X572 (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607214/M (in base 10); 12X57G (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607226/M (in base 10); 12X57U (in base 32);

400 mg capsule rigide 200 (100X2) capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607238/M (in base 10); 12X586 (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607240/M (in base 10); 12X588 (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607253/M (in base 10); 12X58P (in base 32);

100 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607265/M (in base 10); 12X591 (in base 32);

300 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607277/M (in base 10); 12X59F (in base 32);

300 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607289/M (in base 10); 12X59T (in base 32);

400 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607291/M (in base 10); 12X59V (in base 32);

400 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/ALU confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036607303/M (in base 10); 12X5B7 (in base 32);

100 mg capsule rigide (20×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607315/M (in base 10); 12X5BM (in base 32);

100 mg capsule rigide (60×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607327/M (in base 10); 12X5BZ (in base 32);

100 mg capsule rigide (100×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607339/M (in base 10); 12X5CC (in base 32);

300 mg capsule rigide (20×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607341/M (in base 10); 12X5CF (in base 32);

300 mg capsule rigide (60×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607354/M (in base 10); 12X5CU (in base 32);

300 mg capsule rigide (100×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607366/M (in base 10); 12X5D6 (in base 32);

400 mg capsule rigide (20×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607378/M (in base 10); 12X5DL (in base 32);

400 mg capsule rigide (60×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607380/M (in base 10); 12X5DN (in base 32);

400 mg capsule rigide (100×1) capsule in blister PVC/ALU unit dose;

A.I.C. n. 036607392/M (in base 10); 12X5F0 (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607404/M (in base 10); 12X5FD (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607416/M (in base 10); 12X5FS (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607428/M (in base 10); 12X5G4 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607430/M (in base 10); 12X5G6 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607442/M (in base 10); 12X5GL (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607455/M (in base 10); 12X5GZ (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607467/M (in base 10); 12X5HC (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607479/M (in base 10); 12X5HR (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607481/M (in base 10); 12X5HT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida da 100, 300 e 400 mg contiene:

principio attivo: 100 mg, 300 mg e 400 mg di gabapentin;

eccipieniti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina.

In aggiunta nelle capsule rigide da 100 mg: titanio diossido (E171).

In aggiunta nelle capsule rigide da 300 mg: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

In aggiunta nelle capsule rigide da 400 mg: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172) ferro ossido rosso (E172).

Produzione e confezionamento: Kern Pharma S.L. Poligono Ind. Colon II, Venus 72 E-08228 Terrassa Spagna.

Produzione confezionamento controllo: Card nal Health Germany 405 GmbH Steinbeisstrasse 2 D-3614 Schorndorf.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road IR-Dublin 13 Ireland.

Indicazioni terapeutiche: Come trattamento aggiuntivo delle epilessie parziali con o senza attacchi epilettici generalizzati secondari in pazienti refrattari agli antiepilettici standard.

Neuropatie diabetiche dolorose e nevralgie post-erpetiche.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607048/M (in base 10); 12X528 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex: factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro;

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607125/M (in base 10); 12X54P (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 23,14 euro;

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU;

A.I.C. n. 036607190/M (in base 10); 12X56Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,32 euro;

100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607404/M (in base 10); 12X5FD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,43 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,32 euro;

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036607430/M (in base 10); 12X5G6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 23,14 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A06420

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Hexal»

Estratto determinazione n. 95 del 22 giugno 2005

Medicinale: GABAPENTIN HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700019/M (in base 10); 12ZZVM (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700021/M (in base 10); 12ZZVP (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700033/M (in base 10); 12ZZW1 (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700045/M (in base 10); 12ZZWF (in base 32);

100 mg capsule rigide 90 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700058/M (in base 10); 12ZZWU (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700060/M (in base 10); 12ZZWW (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 (2x100) capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700072/M (in base 10); 12ZZX8 (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700084/M (in base 10); 12ZZXN (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700096/M (in base 10); 12ZZY0 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700108/M (in base 10); 12ZZYD (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700110/M (in base 10); 12ZZYG (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700122/M (in base 10); 12ZZYU (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700134/M (in base 10); 12ZZZ6 (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036700146/M (in base 10); 12ZZZL (in base 32);

300 mg capsule rigide 10 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 0367000159/M (in base 10); 12ZZZZ (in base 32);

300 mg capsule rigide 20 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036760161/M (in base 10); 130001 (in base 32);

300 mg capsule rigide 30 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700173/M (in base 10); 13000F (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700185/M (in base 10); 13000T (in base 32);

300 mg capsule rigide 90 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700197/M (in base 10); 130015 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700209/M (in base 10); 13001K (in base 32);

300 mg capsule rigide 200 (2X100) capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700211/M (in base 10); 13001M (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700223/M (in base 10); 13001Z (in base 32);

400 mg capsule rigide 10 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700235/M (in base 10); 13002C (in base 32);

400 mg capsule rigide 20 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700247/M (in base 10); 13002R (in base 32);

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700250/M (in base 10); 13002U (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700262/M (in base 10); 130036 (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700274/M (in base 10); 13003L (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700286/M (in base 10); 13003Y (in base 32);

400 mg capsule rigide 200 (2x100) capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700298/M (in base 10); 13004B (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in blister ALU;

A.I.C. n. 036700300/M (in base 10); 13004D (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in flacone hdpe;
A.I.C. n. 036700312/M (in base 10); 13004S (in base 32);
400 mg capsule rigide 100 capsule in flacone hdpe;
A.I.C. n. 036700324/M (in base 10); 130054 (in base 32);
400 mg capsule rigide 250 capsule in flacone hdpe;
A.I.C. n. 036700336/M (in base 10); 13005J (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida da 100, 300 e 400 mg contiene:
principio attivo: 100 mg, 300 mg e 400 mg di gabapentin;
eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina.

In aggiunta nelle capsule rigide da 100 mg: titanio diossido (E 171).

In aggiunta nelle capsule rigide da 300 mg: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

In aggiunta nelle capsule rigide da 400 mg: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Produzione:
Kern Pharma S.L. Poligono Ind. Colon II, Venus 72 E-08228 Terassa, Spagna;
Card nal Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2 73614 Schorndorf (Germania).

Controllo:
Salutas Pharma GmbH Otto-von Guerickie - Allee 1 - 39179 Barleben, Germania;
Card nal Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2, 73614 Schorndorf (Germania).

Operazioni di confezionamento primario e secondario:
Salutas Pharma GmbH Otto-von Guerickie - Allee 1 - 39179 Barleben, Germania;
Card nal Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2, 73614 Schorndorf (Germania);
Tillomed Laboratories Ltd 3 Howard Road Eaton Socon, St. Neots Cambridgeshire (Inghilterra).

Rilascio lotti:
Salutas Pharma GmbH Otto-von Guerickie - Allee 1 - 39179 Barleben Germania;
Tillomed Laboratories Ltd 3 Howard Road - Eaton Socon, St. Neots Cambridgeshire (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche:
Come trattamento aggiuntivo dell'epilessia parziale accompagnata o meno da attacchi epilettici secondari generalizzati in pazienti refrattari agli antiepilettici standard.
Neuropatia diabetica dolorosa e nevralgia post-erpetica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:
100 mg capsule rigide 50 capsule in blister ALU;
A.I.C. n. 036700045/M (in base 10); 12ZZWF (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,43 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro;
100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;
A.I.C. n. 036700096/M (in base 10); 12ZZY0 (in base 32).
Classe di rimnborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,43 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro;
300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;
A.I.C. n. 036700122/M (in base 10); 12ZZYU (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro;
300 mg capsule rigide 50 capsule in blister ALU;
A.I.C. n. 036700185/M (in base 10); 13000T (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex: factory (IVA esclusa): 14,02 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa); 23,14 euro;
400 mg capsule rigide 30 capsule in blister ALU;
A.I.C. n. 036700250/M (in base 10); 13002U (in base 32).
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex: factory (IVA esclusa): 9,28 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06421

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxol»

Estratto determinazione n. 96 del 22 giugno 2005

Medicinale: TAXOL.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo Km 2,800 Sermoneta (Latina).

Confezione:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 150 ml;

A.I.C. n. 028848048/M (in base 10); 0VJCXJ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: paclitaxel 6 mg;

eccipienti: olio di ricino poliossietilato cromatograficamente purificato ed etanolo.

Produzione:

Bristol Myers Squibb Caribbean Co. Mayaguez Portorico;

Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo Km 2,800 Sermoneta (Latina).

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Bristol Myers Squibb S.r.l, via del Murillo Km 2,800 Sermoneta (Latina).

Indicazioni terapeutiche: carcinoma ovarico: nella chemioterapia di prima linea del carcinoma ovarico Taxol è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (>1 cm) dopo laparatomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovarico Taxol è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Sono altresì autorizzate le tre nuove indicazioni terapeutiche per tutta la specialità medicinale Taxol come di seguito riportate:

Carcinoma della mammella: nella terapia adiuvante, Taxol è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antraciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con Taxol deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC.

Taxol è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con antraciclina.

In monoterapia Taxol è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: Taxol, in combinazione con cisplatino, è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a terapia radiante.

Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: Taxol è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) correlato all'AIDS avanzato che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 150 mg;

A.I.C. n. 028848048/M (in base 10); 0VJCXJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex: factory (IVA esclusa)

468,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 772,39 euro.

La ditta si impegna ad allineare i prezzi delle altre confezioni della specialità medicinale Taxol come di seguito indicato:

1 flacone 30 mg/5 ml;

A.I.C. n. 028848012/M (in base 10); 0VJCWD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 93,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 154,48 euro;

1 flacone 100 mg/16,7 ml;

A.I.C. n. 028848024/M (in base 10); 0VJCWS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 312,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 514,92 euro;

1 flacone 300 mg/ 50 ml;

A.I.C. n. 028848036/M (in base 10); 0VJCX4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 936,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.544,77 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

(farmacovigilanza)

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06419

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Sandoz»

Estratto determinazione n. 97 del 22 giugno 2005

Medicinale: GABAPENTIN SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708016/M (in base 10); 1307PJ (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708028/M (in base 10); 1307PW (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708030/M (in base 10); 1307PY (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708042/M (in base 10); 1307QB (in base 32);

100 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708055/M (in base 10); 12307QR (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708067/M (in base 10) 1307R3 (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708079/M (in base 10); 1307RH (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708081/M (in base 10); 1307RK (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036708093/M (in base 10); 1307RX (in base 32);

100 mg capsule rigide 1000 (10x100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036708105/M (in base 10); 1307S9 (in base 32);

300 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708117/M (in base 10); 1307SP (in base 32);

300 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708129/M (in base 10); 1307T1 (in base 32);

300 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 36708131/M (in base 10) 1307T3 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708143/M (in base 10); 1307TH (in base 32);

300 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708156/M (in base 10); 1307TW (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708168/M (in base 10) 1307U8 (in base 32);

300 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708170/M (in base 10); 1307UB (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708182/M (in base 10); 1307UQ (in base 32);

300 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036708206/M (in base 10); 1307VG (in base 32);

300 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036708194/M (in base 10); 1307V2 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708218/M (in base 10); 1307VU (in base 32);

300 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708220/M (in base 10); 1307VW (in base 32);

400 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708232/M (in base 10); 1307W8 (in base 32);

400 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708244/M (in base 10); 1307WN (in base 32);

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708257/M (in base 10); 1307×1 (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708269/M (in base 10); 1307XF (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708271/M (in base 10); 1307XH (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708283/M (in base 10); 1307XV (in base 32);

400 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708295/M (in base 10); 1307Y7 (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708307/M (in base 10); 1307YM (in base 32);

400 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n 036708319/M (in base 10); 1307YZ (in base 32);

400 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036708321/M (in base 10); 1307Z1 (in base 32);

300 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708333/M (in base 10); 1307ZF (in base 32);

100 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708345/M (in base 10); 1307ZT (in base 32);

100 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708358/M (in base 10); 130806 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708360/M (in base 10); 130808 (in base 32);

400 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708372/M (in base 10); 13080N (in base 32);

400 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708384/M (in base 10); 130810 (in base 32);

400 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL unit dose;

A.I.C. n. 036708396/M (in base 10); 13081D (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708408/M (in base 10); 13081S (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708410/M (in base 10); 13081U (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708422/M (in base 10); 130826 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708434/M (in base 10); 13082L (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708446/M (in base 10); 13082Y (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708459/M (in base 10); 13083C (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708461/M (in base 10); 13083F (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708473/M (in base 10); 13083T (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036708485/M (in base 10); 130845 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida da 100 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina, titanio diossido (E171).

Composizione: 1 capsula rigida da 300 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Composizione: 1 capsula rigida da 400 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Produzione e confezionamento:

Pendopharm inc. 8580 rue Esplanade Montreal Quebec Canada;

Kerr Pharma S.L. Poligono Ind.;

Colon II, Venus 72, 08228 Terrassa Spagna.

Confezionamento: Sanico N.V. Veedijk 59 lndustriezone IV Turnhout Belgio.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse, 5 Gerlingen Germania.

Controllo:

Pharmascience Inc. 8699 8TH Avenue Montreal QC H1Z2X4 Canada;

Pharmascience Inc. 6111 Royalmount Avenue 100 Montreal QC H4P2TA Canada.

Rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57 SI 1526 Ljublijana Slovenia.

Indicazioni terapeutiche:

come trattamento aggiuntivo delle epilessie parziali con o senza attacchi secondari generalizzati in pazienti refrattari agli antiepilettici standard;

neuropatie diabetiche dolorose e nevralgie post-erpetiche.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708042/M (in base 10); 1307QB (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,32 euro.

Confezione:

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708143/M (in base 10); 1307TH (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione:

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036708257/M (in base 10); 1307X1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex: factory (IVA esclusa) 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 15,32 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva n. 65/65/CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06416

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Sandoz»

Estratto determinazione n. 98 del 22 giugno 2005

Medicinale: PAROXETINA SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 10 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554018/M (in base 10); 12VK92 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554020/M (in base 10); 12VK94 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554032/M (in base 10); 12VK9J (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554044/M (in base 10); 12VK9W (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554057/M (in base 10); 12VKB9 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554069/M (in base 10); 12VKBP (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554071/M (in base 10); 12VKBR (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 58 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554083/M (in base 10); 12VKC3 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554095/M (in base 10); 12VKCH (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036654107/M (in base 10); 12VKCV (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554119/M (in base 10); 12VKD7 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 200 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554121/M (in base 10); 12VKD9 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554133/M (in base 10); 12VKDP (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554145/M (in base 10); 12VKF1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 20 mg contiene:

principio attivo: paroxetina cloridrato 22,22 mg pari a paroxetina 20 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: calcio fosfato dibasico anidro, silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio amido glicolato (Tipo A).

Rivestimento della compressa: talco, titanio diossido (E171), copolimero dimetil-amino-etilmetacrilato.

Produzione e confezionamento: Alphapharm Pty Ltd Cnr Antimony & Garnet Sts. Carole Park Queensland Australia.

Confezionamento:

Generics UK Ltd Station Close Potters Bar Hertfordshire Inghilterra;

Generics UK Ltd Amor Way Letchworth Hertfordshire Inghilterra;

McDermott Laboratories Ltd 35/36 Baldoyle Industrial Estate Dublino Irlanda.

Controllo e rilascio lotti: Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 Gerlingen Germania.

Rilascio dei lotti: Sandoz Pharmaceuticals GmbH Gutenbergstrasse 1 Bruckmuhl Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di:

episodi di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post traumatico.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554020/M (in base 10); 12VK94 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,33 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,80 euro.

Confezioni;

20 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036554057/M (in base 10); 12VKB9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06418

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 99 del 22 giugno 2005

Medicinale: GABAPENTIN RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 Ulm Germania.

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698013/M (in base 10); 12ZXWX (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698025/M (in base 10); 12ZXX9 (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698037/M (in base 10); 12ZXXP (in base 32);

100 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698049/M (in base 10); 12ZXY1 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698052/M (in base 10); 12ZXY4 (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698064/M (in base 10); 12ZXYJ (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698076/M (in base 10); 12ZXYW (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698088/M (in base 10); 12ZXZ8 (in base 32);

100 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698090/M (in base 10); 12ZXZB (in base 32);

100 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698102/M (in base 10); 12ZXZQ (in base 32);

100 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698114/M (in base 10); 12ZY02 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698126/M (in base 10); 12ZY0G (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698138/M (in base 10); 12ZY0U (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698140/M (in base 10); 12ZY0W (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698153/M (in base 10); 12ZY19 (in base 32);

300 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698165/M (in base 10); 12ZY1P (in base 32);

300 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698177/M (in base 10); 12ZY21 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698189/M (in base 10); 12ZY2F (in base 32);

300 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698191/M (in base 10); 12ZY2H (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698203/M (in base 10); 12ZY2V (in base 32);

300 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698215/M (in base 10); 12ZY37 (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698227/M (in base 10); 12ZY3M (in base 32);

300 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698239/M (in base 10); 12ZY3Z (in base 32);

300 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698241/M (in base 10); 12ZY41 (in base 32);

300 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698254/M (in base 10); 12ZY4G (in base 32);

300 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698266/M (in base 10); 12ZY4U (in base 32);

300 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698278/M (in base 10); 12ZY56 (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698280/M (in base 10); 12ZY58 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698292/M (in base 10); 12ZY5N (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036693804/M (in base 10); 12ZY60 (in base 32);

400 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698316/M (in base 10); 12ZY6D (in base 32);

400 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698328/M (in base 10); 12ZY6S (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698330/M (in base 10); 12ZY6U (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698342/M (in base 10); 12ZY76 (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698355/M (in base 10); 12ZY7M (in base 32);

400 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698367/M (in base 10); 12ZY7Z (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698379/M (in base 10); 12ZY8C (in base 32);

400 mg capsule rigide 500 (5×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698381/M (in base 10); 12ZY8F (in base 32);

400 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698393/M (in base 10); 12ZY8T (in base 32);

400 mg capsule rigide 20×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036693405/M (in base 10); 12ZY95 (in base 32);

400 mg capsule rigide 60×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698417/M (in base 10); 12ZY9K (in base 32);

400 mg capsule rigide 100×1 capsule in blister PVC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036698429/M (in base 10); 12ZY9X (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698431/M (in base 10); 12ZY9Z (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698443/M (in base 10); 12ZYBC (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036698456/M (in base 10); 12ZYBS (in base 32);

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698468/M (in base 10); 12ZYC4 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida da 100 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina titanio diossido (E171).

Inchiostro: gomma lacca, alcool denaturato industriale, lecitina di soia, agente antischiuma (polidimetilsilossano), n-butanolo, ferro ossido nero.

Composizione: 1 capsula rigida da 300 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Inchiostro: gomma lacca, alcool denaturato industriale, lecitina di soia, agente antischiuma (polidimetilsilossano), n-butanolo, ferro ossido nero.

Composizione: 1 capsula rigida da 400 mg contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg.

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Composizione dell'involucro: gelatina titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Inchiostro: gomma lacca, alcool denaturato industriale, lecitina di soia, agente antischiuma (polidimetilsilossano), n-butanolo, ferro ossido nero.

Produzione:

Kern Pharma S.L. Poligono Ind.

Colori II, Venus 72, 08228 Terrassa Spagna.

Merckle GmbH, Ludwig Merckle Strasse 3 - 89134 Blaubeuren (Germania)

Controllo: Merckle GmbH Graf Arco Strasse 3 - 89079 Ulm Germania.

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH, Ludwig Merckle Strasse 3 - 89134 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

Come trattamento integrativo dell'epilessia parziale con o senza attacchi epilettici generalizzati secondari in pazienti refrattari agli antiepilettici standard.

Neuropatia diabetica dolorosa e nevralgia post-erpetica.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698037/M (in base 10); 12ZXXP (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,32 euro.

Confezione:

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698189/M (in base 10); 12ZY2F (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione:

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036698468/M (in base 10); 12ZYC4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 9,28 euro,

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06417

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonacal D3»

Estratto determinazione A.I.C. n. 432 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via dei Lavoratori n. 54, c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale 00244680104.

Medicinale: TONACAL D3.

Variazione A.I.C.:

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine);

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale;

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata l'aggiunta della fase della miscelazione finale dei granuli di calcio carbonato, della premiscela e degli altri ingredienti presso l'officina Fine Food N.T.M. S.p.a. - Brembate (Bergamo) con conseguente:

aggiunta della dimensione del lotto di 1,827.0 kg, corrispondente a 750,000 compresse;

modifica del processo produttivo utilizzato in Fine Food per modifica della velocità di miscelazione da 14 rpm a 12 rpm, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034932018 - «600 MG/400 U.I. compresse masticabili» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natecal D3»

Estratto determinazione A.I.C. n. 433 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, c.a.p. 20126, Italia, codice fiscale 00737420158.

Medicinale: NATECAL D3.

Variazione A.I.C.:

33. Modifica minore della produzione del prodotto finito.

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine);

16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata l'aggiunta della fase della miscelazione finale dei granuli di calcio carbonato, della premiscela e degli altri ingredienti presso l'officina Fine Food N.T.M. S.p.a. - Brembate (Bergamo) con conseguente:

aggiunta della dimensione del lotto di 1,827.0 kg, corrispondente a 750,000 compresse;

modifica del processo produttivo utilizzato in Fine Food per modifica della velocità di miscelazione da 14 rpm a 12 rpm, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034899017 - «600 MG/400 U.I. compresse masticabili» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06423

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501152/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.